

ORIGINALF

SENT. N. 390/15
CRON. N. 439/15
R.G. N. 299/14

Spedita il 21.10.14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
AVV. ROSARIA GIURATO

DEPOSITATA IL

5 FEB. 2015

della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 299 R.G. dell'anno 2014 promossa da
Bodycar s.n.c. in persona del L. R.rappr. e difesa dall' avv. Angelo M. Perrini

ATTORE

CONTRO

Unipol Ass. s.p.a. in persona del L. R. rappr. e difesa dall' avv. Flavio
Peccenini

CONVENUTO

Conclusioni dell'attore: " Condannare la convenuta al risarcimento dei danni in
favore del conchiudente nella misura di € 183,99 o nella diversa somma da
determinarsi in corso di causa oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma
rivalutata dall'illecito al saldo. Col favore delle spese anche stragiudiziali "

Conclusioni della convenuta: "Dichiarare la operatività della polizza Unipol n.
1/1930/3066766152 denominata KmSicuri Autoveicoli ED. 01.07.2012
stipulata dall'assicurata cedente signora Graziella Tamburini e le relative
condizioni di polizza ivi contenute, compresa la formula tariffaria prevista dalla

clausola " Riparazione Comfort" e pertanto rigettare la domanda svolta da parte attice, in quanto infondata. Con vittoria di spese."

Concise motivazioni

L'attore, quale cessionario del credito vantato dalla sig.ra Graziella Tamburini per danni conseguenti al sinistro avvenuto in Pesaro il giorno 11.6.13, conviene in giudizio, ex art. 149 Codice Ass., la propria Assicurazione chiedendo il risarcimento del danno materiale residuo - scoperto del 10% sull'importo da risarcire - e spese stragiudiziali.

Incontestata la responsabilità esclusiva del sig. Rossi Giuseppe nella causazione del sinistro.

Nella fattispecie la convenuta Unipol è mandataria ex art. 149 Cod. Ass. dell'assicurazione del civile responsabile Admiral e, pertanto, risarcisce il danno al posto della compagnia del responsabile civile e quindi, come stabilito nell'ordinanza della Cassazione n. 5928/2012 *l'azione diretta di cui al D.Lgs. 209 del 2005 art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile.....*

il danneggiato deve essere integralmente risarcito non potendo eventuali clausole contrattuali essere ricondotte nell'alveo di operatività segnato dall'art.


149 Cod. Ass. La convenuta dovrà quindi versare all'attore € 183,99, e, trattandosi di debito di valore, detta somma va rivalutata secondo indici Istat dalla data dell'evento ad oggi, sono inoltre dovuti gli interessi legali su detta somma rivalutata mese per mese dall'evento fino alla presente sentenza, e da quest'ultima data al saldo. Nessun ulteriore danno risulta risarcibile in quanto non provato.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta condanna Unipol Ass. s.p.a. in persona del L. R. a pagare all'attore la somma di € 183,99 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione. Condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che si liquidano in € 180,00 per compensi professionali, € 37,00 per spese, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Bologna 25.11.2014 .

Il Giudice di Pace



Depositato in Cancelleria

il 5 FEB. 2015

Dott. ...